



**COMUNE DI ARENZANO**  
**PROVINCIA DI GENOVA**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Seduta del 08-07-2013 Numero 20

**Originale**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU  
PER L'ANNO 2013.**

L'anno duemilatredecim il giorno otto del mese di luglio alle ore 20:30, in Arenzano, nella sede comunale, convocato nei modi e termini di legge, con l'osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

<b>ROSSI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>GAMBINO GIULIA</b>	<b>P</b>
<b>TEDESCHI DANIELA</b>	<b>P</b>	<b>ALBERT ALESSANDRO PIERO</b>	<b>P</b>
<b>MUSCATELLO SALVATORE</b>	<b>P</b>	<b>DELFINO MARCO</b>	<b>P</b>
<b>BONAVIA MARCO</b>	<b>P</b>	<b>CHIRONE GIUSEPPE</b>	<b>P</b>
<b>VALLARINO LAZZARO</b>	<b>P</b>	<b>COLA LUIGI</b>	<b>P</b>
<b>LO NIGRO FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>ROBELLO GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>CALCAGNO PIETRO</b> <b>GIORGIO</b>	<b>P</b>	<b>CENEDESI PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>NERBONI EMANUELA</b>	<b>A</b>	<b>VALLE GEROLAMO</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il/la DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA.

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in Prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata all'ordine del giorno.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, come modificato dall'art. 4, del D.L. n. 16/2012, convertito in Legge n. 44/2012 e dall'art. 10 del D.L. n. 35/2013, convertito, con modificazioni, in Legge n. 64/2013, che istituisce in via sperimentale, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, l'imposta municipale propria di cui agli art.8 e 9 del D. Lgs 23/2011;

**VISTE** le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

**VISTE** le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012, come modificato dalla Legge di conversione del 26 aprile 2012, n. 44;

**VISTO** IL D.L. 21 maggio 2013, n. 54 avente quale oggetto disposizioni in materia di imposta municipale propria;

**VISTE** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

**VISTO** il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27/09/2012;

**RICHIAMATI** in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) che alle lettere a), f) e g) disciplina:

- "è soppressa la riserva dello Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201";

- “ è riservato allo Stato il gettito d'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;
- “i comuni possono aumentare sino al 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”

**RICHIAMATO** inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

**VISTO** l'art. 1 comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013, da parte degli Enti Locali, al 30.06.2013, ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013 dall'art. 10 comma 4 quater lettera b) del D.L. n. 35/2013 convertito in Legge n. 64/2012.

**CONSIDERATO** che l'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, successivamente sostituito dall'art. 10, comma 4, lett b) del D.L. n. 35 del 9/04/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 6 giugno 2013 stabilisce che l'efficacia della deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e che tale pubblicazione va effettuata entro la data del 28/10.

#### **DATO ATTO CHE:**

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Arenzano in quanto rientrante, ad oggi, tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Arenzano;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 17 giugno (cadendo il giorno 16 di domenica) ed il 16 dicembre, di cui la prima, per l'anno 2013, calcolata in misura pari al 50% dell'imposta determinata con le aliquote deliberate per l'anno 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/07/2012, la seconda pari al saldo tra

l'imposta dovuta impiegando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'intero anno e l'acconto versato;

- è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari all'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per tali immobili all'ente va versato l'eventuale incremento di aliquota deliberato;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

**PRESO ATTO** altresì che con D.L. 21 maggio 2013, n. 54 è sospesa l'imposta per le seguenti casistiche:

- 1) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati nelle categorie catastali a A/1, A/8, e A/9;
- 2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

**CONSIDERATO** che le aliquote IMU devono essere fissate nella misura necessaria a garantire un gettito di risorse sufficienti a coprire le spese correnti, incluso il fondo di solidarietà comunale e il rimborso della quota capitale dei prestiti contratti.

**RITENUTO** opportuno tutelare l'uso dell'unità abitativa quale abitazione principale sia del proprietario sia dell'affittuario mantenendo per tali casistiche le aliquote di cui al D.L. 201/2012 art. 13, comma 7 per quanto concerne l'abitazione principale e pertinenze e art. 13, comma 6 per quanto concerne le unità abitative locate con contratto registrato a soggetti che l'utilizzano quali abitazioni principali;

**RITENUTO** di determinare ad oggi, per quanto sopra premesso ed illustrato, le seguenti aliquote:

- aliquota ridotta, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, al 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, così come individuate dall'art. 13, comma 2, D.L. 201/2012;

- aliquota base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, al 0,76 per cento per le unità abitative locate con contratto registrato ad un soggetto che l'utilizzi quale abitazione principale;

- aliquota del 0,93 per gli immobili di categoria catastale D così suddivisa:

1) aliquota 0,76 quota riservata ai sensi di legge allo Stato,

2) aliquota 0,17 quota riservata al Comune,

- aliquota base maggiorata del 1,06 per cento per tutte le altre casistiche (così composta: aliquota del 0,76 per cento, di cui all'art. 13, comma 6, incrementata del 0,3 per cento come consentito dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011);

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi competenti;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**UDITA** la dichiarazione di voto del consigliere Cola, che per richiesta fattane, viene come di seguito esposta: "esprime il proprio voto contrario a motivo del non accoglimento della proposta di estendere l'agevolazione da 200,00 euro a 400,00 euro per tutti o in alternativa di portare i pensionati e i titolari di mutuo prima casa come i proprietari di età fino a 26 anni;

**CON** n. 11 voti favorevoli su n. 16 consiglieri presenti poiché si sono astenuti n. 2 consiglieri (Chirone, Valle) e n. 3 contrari (Cenedesi, Robello, Cola)

### **DELIBERA**

1) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, convertita in Legge n. 214/2011, come segue:

- aliquota ridotta, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, al 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze;

- aliquota base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, al 0,76 per cento per le unità abitative locate con contratto registrato ad un soggetto che l'utilizzi come abitazione principale;

- aliquota del 0,93 per gli immobili di categoria catastale D così suddivisa:

a) aliquota 0,76 quota riservata ai sensi di legge allo Stato,

b) aliquota 0,17 quota riservata al Comune;

- aliquota base maggiorata al 1,06 per cento per tutte le altre casistiche (così composta: aliquota del 0,76 per cento, di cui all'art. 13, comma 6, incrementata del 0,30 per cento come consentito dall'art. 13 comma 6 del D.L. n. 201/2011).

2) di confermare in euro 200,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011.

3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 21.10.2013 al fine che la medesima sia pubblicata nel sito del predetto Ministero entro la data del 28.10, come previsto ai sensi dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011, modificato dall'art. 10 del D.L. 35/2013 convertito in L. 69/2013.

----- o -----

Il presente atto è dichiarato all'unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
DOTT.SSA BIORCI MARIA LUISA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 15-07-2013 n. \_\_\_\_\_ r.p. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al giorno 30-07-2013 .

Arenzano, li 15-07-2013

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA

---

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA

---

Divenuta esecutiva il 26-07-2013 , dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA